

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del 22/12/2023

OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2024.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Consigliere	CERRITO	Si	
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
_	ALESSANDRA		
Consigliere	ANTONINI SARA		Si
Consigliere	CONALBI DAVIDE	Si	
	ALFREDO		
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO	Si	
	GIAMPIETRO		
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
---------------------	-------------------

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 che prevede per gli Enti locali l'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**VISTA** la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 che ha previsto l'accorpamento nell' IMU della TASI, con conseguente soppressione di quest'ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore aveva previsto che le aliquote di base della TASI dovevano sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 779 - della Legge n. L.160/2019 ha previsto la possibilità, dall'anno 2020 di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art.1, comma169, della Legge n. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto previsto all'art. 1, commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019, le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base IMU che le aliquote TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, prevista nella misura del 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potevano continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione di aliquota fosse stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultavano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale);
- hanno riguardato tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 756, della Legge n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

**RILEVATO** che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

**CONSIDERATO** che l'articolo 1 – comma 837 – della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) richiama l'articolo 1 – comma 756 – della Legge n.160/2019, confermando le precedenti disposizioni in merito alla diversificazione delle aliquote ma aggiungendo la possibilità di modificare o integrare le aliquote individuate con il decreto del MEF;

**RICHIAMATO** il D.L. n.132/2023 convertito in Legge n. 170 del 27.11.2023 che all'art. 6-ter sancisce la proroga con decorrenza dall'anno di imposta 2025 dell'obbligo di utilizzo del prospetto aliquote IMU;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della <u>Legge 160/2019</u>, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**Dato** atto che la Legge n. 160/2019, all'art 1 - comma 751, ha introdotto modifiche relativamente ai beni merce rendendoli esenti IMU a decorrere dall'anno 2022;

RISCONTRATO che, come indicato dai sottoindicati commi dell'art.1 della Legge n.160/2019:

- comma 778: il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;
- comma 781: i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

#### **CONSIDERATO** che:

- l'affidatario del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta è la società Gesem.S.r.l.;
- i rapporti con la società partecipata sono disciplinati dal contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2016, avente durata fino al 31/12/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 19.12.2022 è stato prorogato il contratto di servizio relativo all'affidamento della gestione e della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, inclusa riscossione coattiva, alla società "in house" GESEM Srl per tutto l'anno 2023;

## VISTE le seguenti deliberazioni:

- delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 14/05/2020 di approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica;
- delibera di Consiglio Comunale n.15 del14/05/2020 di approvazione delle aliquote IMU 2020;
- delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 5 aprile 2023 di conferma aliquote IMU anno 2023;

**VISTI** ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da parte del Responsabile Servizi alla Persona e Gestione risorse finanziarie ed umane;

**DATO ATTO** che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare Affari Istituzionali e materie economiche riunitasi il 19/12/2023;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

#### **DELIBERA**

- 1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di confermare le seguenti aliquote in relazione all'IMU, per l'anno 2024;

Abitazione principale di Categoria catastale A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,7 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L.133/1994	1,0 per mille
Terreni agricoli	8,6 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille

- 3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo annuo di € 200,00;
- 4. di dare atto che:
  - il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno, salvo diverse e specifiche disposizioni normative;
  - il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nel legale rappresentante di Gesem S.r.l.,

società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta;

- 5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
- 6. di confermare che, ai sensi dell'art.15*bis del* D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito in Legge 28giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF– Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Presenti n 12. Assenti n...1

**DISCUSSIONE**: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

## **VOTAZIONE:**

Presenti n 12 Votanti n 12...... Astenuti n...4 ( Marinoni B - Robbiati E. Cozzi M. Clerici S.)... Favorevoli n 8 Contrari n ====.

**IL SINDACO** 

Visto l'esito della votazione

**PROCLAMA** 

Approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

#### **IL SINDACO**

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

#### **VOTAZIONE:**

Presenti n 12 Votanti n 12...... Astenuti n...4 ( Marinoni B - Robbiati E. Cozzi M. Clerici S.)... Favorevoli n 8 Contrari n ====.

Visto l'esito della votazione,si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Carmine Lavanga II Segretario Comunale Matteo Bottari